ST. ASS. GAMBINO G. ZANOTTI M.

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO



GAMBINO - ZANOTTI

PERIZIE E CONSULENZE - CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

VIA STELVIO, 9 - 20026 NOVATE MILANESE (MI) - Numero citofono: 801
Tel: 023548841 - 0239101093 - 0239101824 Fax: - 023548839 - C.F. / P.IVA 09:406501.

e-mail: gzprotez@tin.it - Indirizzo Skype gambino.web

sito web: http://web.tiscali.it/gambinozanotti/

Ing. G. Gambino cell. 348/8567831

Dott. A. Gambino cell. 34 '8567833

INTERVENTO ING. GIOVANNI GAMBINO AL 1º CONVEGNO NAZIONALE: "CONOSCERE, VALUTADE, GESTIRE I RISCHI NEGLI "SPAZI CONFINATI" PER NON LAVORACE IN UN "BUCO NERO""

26 Ottob. 2711 - Presso il Politecnico di Milano



GAS-FREE

L'argomento gas free sembra che sia stato trattato, per la prima volta, i ella Circolare protocollo 545290 n. 64 del 29 Ottobre 1969; al riguarco si anega il documento: "Il consulente chimico di porto" tratto dalla rete (c.f.r. anorato ii. 1).

Successivamente l'argomento gas free è stato oggetto del L.L.,s 1. 272 del 27/07/1999, del quale si riporta uno stralcio (c.f.r. allegato n. 2).

Il D.Lgs n. 272 del 27/07/1999 riguarda in modo specifico intività portuale e non altrimenti; la norma prevede che le attività per il rila cio u lla certificazione gasfree vengano condotte dal Consulente Chimico di porto iccritto in apposito albo (c.f.r. allegato n. 3).

Preme evidenziare che il D.Lgs 272/99 richiamato no. prevede la certificazione gas free a tempo.

Ancora si ritiene necessario evidenziare che la pertificazione gas free è specifica delle attività portuali ed è appannaggio esclusivo del Chimico di porto.

Malgrado ciò, stanno proliferando ditto be procedono al rilascio di certificazioni gas-free nei campi più disparati, comprese ci terne automontate.

Si veda al riguardo una ricerca in recontrol riporta in allegato n. 4.

L'intervento all'interno di serb a i che abbiano contenuto liquidi infiammabili è regolamentata da tutta una serie c'i nee guida; si richiama al riguardo: la guida operativa dell'ISPESL, che eg a menta l'acceso nei luoghi confinati.

Questa guida operativa non pesc ive il rilascio di dichiarazione di gas free.

Si riporta in allegato n 5 il 1 ontespizio della guida richiamata.

Anche L'INAIL ha en. and una linea guida denominata: "Soccorso in ambienti confinati" (allega o r

Dette linee guida nor rescrivono la elaborazione del certificato gas free.

L'ARPA, acranimo di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, in adatto il documento "Linee guida serbatoi interrati" (allegato n. 7), si tratto una pubblicazione volta a tutelare l'ambiente sia per la gestione sia per la dismissione di serbatoi interrati; detta norma, con riferimento alla dismissione, richia va la certificazione gas free; la demolizione del serbatoio deve avvenire entro le 24 ore dal rilascio della certificazione gas free.

recisa che le linee guida non sono norme giuridiche, ma rientrano nella tegoria delle norme tecniche e, quindi, non sono cogenti, ma volontarie, in forza del Testo Unico.

Si veda al riguardo la nostra pubblicazione allegata (allegato n. 8).

La guida dell'ARPA non riguarda, quindi, in modo specifico la manute de la apparecchiature che prevedono l'accesso di personale; si riporta in allega en n. 6 uno stralcio di detta linea guida.

Allegato:

- 1) Documento: "Il consulente chimico di porto";
- 2) Stralcio del D.Lgs n. 272 del 27/07/1999, che preveir il accumento gas free;
- 3) Consulente Chimico di porto;
- 4) Ricerche tratte dalla rete sulla certificazione gas-tree;
- 5) Frontespizio linee guida ISPESL;
- 6) Linea guida INAIL: "Soccorso in ambienti confina i";
- 7) Stralcio linea guida ARPA: "Linee grila patoi interrati", che prevede certificazione gas free a tempo (dura a 24 ore) nel caso di dismissione di serbatoi:
- 8) Articolo: "Sicurezza: le normo UN. CEI el posto della regola tecnica".

DOCUMENTO: "IL CONSULENTE CHIMICO DI LORI "

IL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

Nel 1951 a seguito di gravi incidenti che suscitarono vivo allarme negli ambienti marittimi nazionali ed inquietanti interrogativi sulla efficacia dei Regolamerale della norme allora in vigore, l'Ispettorato Generale della Capitanerie di Porto emana la Circolare n. 1/8705 del 26.05.1951 con la quale veniva ordinato ca lo caso di degassificazione e di pulizia delle navi cisterna venisse accertato, prima del loro ingresso in porto, da parte di un "Perito Chimico" laureato ed iscino all'Albo Professionale, in possesso della cultura chimica e degli elementi di architet ura navale necessari per svolgere tale compito.

L'esito positivo degli accertamenti doveva essere attestato da la certificato di NON PERICOLOSITA' (gas free certificate) rilasciato dalla A torno Marittima.

Nel 1969 a seguito di esplosioni avvenute su tre VICC (Very Large Crude Oil Cargo), la Direzione Generale del Demanio Marittime e dei Porti dell'ex Ministero della Marina Mercantile, sentito il parere del Comitato ce, trale per la Sicurezza della Navigazione e della Commissione Consultivo per le sostanze Esplosive ed Infiammabili presso il Ministero dell'Interno, ema. à la Circ.prot. n. 545290, serie In.64 del 29 ottobre 1969, con le "Istruzioni i ordice all'emanazione delle ordinanze per la sicurezza dei porti e delle rade".

Gli Organi Centrali, facendo proprie le normi tive in materia di sicurezza navale in vigore negli altri paesi, in particola e ne li U. A., con le "istruzioni" in argomento delinearono i requisiti minimi richie, i per ottenere l'abilitazione ad esercitare l'attività di "Consulente Chimica i Pono", definirono la natura dei compiti da svolgere, le modalità per il rilascio le certificati di NON PERICOLOSITA' e le misure da adottare per effettu ne in surezza lavori a bordo delle navi che avevano trasportato prodotti petroliferi o attri merci pericolose.

Nel 1984, riconosciuto il lo p elevato livello di professionalità in materia di sicurezza, i Consulenti Chimici in attività nei vari porti vennero inseriti di ufficio negli elenchi degli especia a ilitati al rilascio delle certificazioni ai fini della prevenzione incendi ai sensi della legge 07.12.1984 n. 818 del Ministero degli Interni.

Successivamente a eguito dell'emanazione da parte dei Governi di Regolamenti più severi e Contrationi più rigide per prevenire i danni e proteggere l'ambiente dagli inquinamenti vennero estese le competenze dei Consulenti Chimici di porto in materia di aurezza portuale e della navigazione. Vennero emanati Regolamenti riguratati il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (Crude Oil Washing), Regolamenti per il trasferimento da nave a nave di prodotti liquidi alla rinfusa, Regolamenti per il trasporto di sostanze solide alla rinfusa scorrevoli o aventi per il trasporto di sostanze solide alla rinfusa scorrevoli o aventi per consentire alle Autorità Marittime di affrontare le peculiarità e la complessità dei

problemi con strumenti idonei e poter svolgere adeguatamente i compiti istituzio. 27 in materia di sicurezza portuale e della navigazione.

Dalla fredda esposizione della normativa può darsi che non sia molto chiara la funzione "pratica" del Chimico di Porto, per questo motivo vog. amo esporre nel dettaglio una visita di una nave in rada. Dopo aver rice vuto una "chiamata" per effettuare l'ispezione, il "Chimico" valuta lo scopo per cui un nave chiede di entrare in porto e il tipo di lavoro che dovrà effettuare la ne a qua do sarà ormeggiata o in bacino. Questa valutazione gli serve per sce die e "l' tipo di strumentazione che impiegherà durante il sopralluogo. Ciò è particola mente vero se gli serviranno degli strumenti sofisticati che normalmente non porta con sé.

Appena arrivato a bordo egli procede alla calibazioni degli strumenti che intende utilizzare, prende contatto con il primo ufficiale della nave per informarsi sul tipo di carico trasportato, sul modo di lavaggio delle cirteria come quest'ultime sono state ventilate. Particolare riguardo il chimico avrà per le tubazioni e si informerà presso il primo ufficiale sul sistema "tubazioni", antiste na di riscaldamento delle cisterne, sul sistema "zavorra", e sull'impianto an incencio della nave controllando in pianta questi sistemi. Il chimico sa che il piano delle tubazioni è frequentemente cambiato a bordo delle navi senza corregiere il disegni della nave. Il chimico conferirà anche con il cantiere inavale di riperazione per informarsi sulla natura, sull'estensione e sulle zone di lavoro di riparazione.

A questo punto il "chimico" in zia la sua ispezione. Il suo obbiettivo è accertare se il lavoro può essere ef et uato in sicurezza e se gli uomini lavoreranno in ambiente sicuro. Il chimico analizza l'atmosfera delle cisterne e degli spazi vuoti (cofferdam, ecc.); egli fa cad re a manichetta di neoprene di lunghezza adeguata connessa al suo strumento indicato e di gas combustibile in cisterna e prenderà un campione di aria per accer, re innanzi tutto la presenza o meno di gas/vapori infiammabili. Se le ciste, re del carico hanno trasportato sostanza tossiche, non solo deve controllare il comenue di ossigeno o la presenza o meno di gas infiammabili, ma in base alle de peparazione di "chimico" dovrà scegliere il tipo di strumentazione da ademare. Il chimico sa quali carichi e quali combustibili contengono vapo i tossici per cui egli verificherà se l'atmosfera delle cisterna rientra o meno nei imit, di sicurezza (TLV o TWA). Per esempio, in relazione alle condizioni delle cisterne (presenza di strati di ruggine, ecc.) e al contenuto di benzene in un carico di centrario di contenuto di benzene sia al di sotto di 1 ppm.

prencere la giusta decisione. Facendo uso di uno specchio il chimico controllerà lo succelle cisterne stando in coperta. Egli sarà particolarmente attento alla presenza di residui sul fondo delle cisterne che potrebbero provocare in seguito dei problemi e che sono la spia di come è stata fatta la pulizia delle cisterne.

Quando ha accertato che l'ingresso degli uomini nelle cisterne del caric sicura egli entra nelle cisterne per controllare che non siano presenti residui che potrebbero creare condizioni di lavoro pericolose durante lavori con fonti termiche creare comunque condizioni pericolose all'interno delle cisterne. Egli controllerà inoltre lo stato delle pareti e delle strutture delle cisterne (tipo di vernice, sup, fici con ruggine stratificata, ecc). Gli strati di vernice e gli strati di ruggine as orbojo i carichi trasportati dalla nave e possono emettere vapori pericolosi codincando l'atmosfera delle cisterne e creando situazioni pericolose per i lavorati. Se lurante l'ispezione il chimico trova dei residui del carico egli ne prenderà in antione che analizzerà nel proprio laboratorio a terra o, se possibile, sottoporrà si bito al test di bruciatura. Questa prova dirà al chimico se le cisterne dovranno ssere pulite di nuovo. Durante la sua visita il chimico controllerà le tubazioni cal carico, il sistema zavorra, le serpentine di riscaldamento del carico, il satima di ventilazione e le tubazioni dell'impianto antincendio. Molti incendi sono stali provocati da tracce di carico rimaste intrappolate nelle tubazioni, il chimico deve conoscere a fondo questi problemi e deve saper stabilire quali prove effettuare e vali runedi suggerire.

Potremmo continuare ad illustrare l'attività del "Chimico" o dissertare su altre problematiche che egli si trova ad affrontare problematiche che egli si trova ad affrontare problematiche che egli si trova ad affrontare problematiche che si a bordo delle navi e ell'an bito portuale. A noi sembra che possa bastare questa definizione: il Chimico di Porto è un professionista indipendente che si fa carico di enormi ischi responsabilità per la sicurezza della nave e delle persone che vi lavorano.

Dott. Ubaldo Costa

STRALCIO DEL D.LGS N. 272 DEL 27/07 19>> CHE PREVEDE IL DOCUMENTO GAS ESEE

D.Lgs. Governo n° 272 del 27/07/1999

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi i an.o. portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

Doc. 399B0272.900 di Origine Nazionale emanato/a da: Presidente della Repubblica e pubblicato/a su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 185 del 09/08/1999

riguardante:

TRASPORTI - Sicurezza marittima - Disposizioni relative a navigazione, navi e perso ale

SOMMARIO

NOTE

TESTO

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGITALE LA LAVORO INERENTI LE OPERAZIONI E 1 SERVIZI PORTUALI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Documento di sicurezza

Art. 5 - Obblighi del datore di lavoro in ordine a la provenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

Art. 6 - Formazione dei lavoratori

Art. 7 - Comitato di igiene e sicurezza 'el avo u

Capo II - DISPOSIZIONI INERENTI LE OP RAZIONI E I SERVIZI PORTUALI

Art. 8 - Mezzi di accesso a bando non adotazione della nave

Art. 9 - Scale di accesso all sti en in in dotazione alla nave

Art. 10 - Spazio libero per l'accosso alle stive

Art. 11 - Boccaporti

Art. 12 - Locali chiusi a . ordo delle navi

Art. 13 - Lavoro in sive

Art. 14 - Regist. deg. apparecchi e degli accessori

Art. 15 - Contre lo degn accessori degli apparecchi di sollevamento a terra

Art. 16 - M. Tyre degli apparecchi di sollevamento di bordo

Art. 17 - Utili. 70 aeı veicoli nei magazzini e nelle stive

Art. 18 - Usu 'trasportatori meccanici continui

Art 19 - Iso dei trasportatori pneumatici

Art. 'u ? ?razioni sui vagoni ferroviari

. 1 Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose

Art. 22 - Sosta nelle aree portuali di merci pericolose

Art. 23 - Sostanze radioattive

Art. 24 - Utilizzazione delle pallets

6. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono e seguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calo e o de scintille.

Art. 47 - Operazioni di saldatura elettrica

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché:
- a) sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione ralizzada dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
- b) la zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazioni diretto o ri le per quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
- 2. Per operazioni di saldatura da effettuare in ambienti con presenza di gas iner e o nottmosfera protetta. il datore di lavoro è tenuto a:
- a) munire i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di acamati attenti di ventilazione, di adeguati respiratori isolanti;
- b) munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva per le radiazioni. V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;
- c) schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zorni tere cata all'operazione in modo adeguato per evitare che altri lavoratori possano essere colpit dalle re liazioni U.V. riflesse sulla lamiera.

Art. 48 - Lavori in locali chiusi e angusti

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché:
- a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isc ati avv nga soltanto con assistenza esterna;
- b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed "degu" a illur inazione;
- c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze, recedentemente contenute, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissa, rima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di proporte accerti, preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria proporte nell'ambiente;
- d) nei lavori che implicano l'uso di can le' los jacetilenici, di pinze per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di per la saldatura di utensili sprigionali saldatura di utensili sprigionali scintille, un consulente chimico di per la saldatura di utensili sprigionali scintille di utensili sprigionali sprigionali sprigionali scintille di utensili sprigionali sprig
- e) per le lavorazioni a fuoco di preci costa idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una persona addestrata a svolgere il servizio un revenzione antincendio assista all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equir aggio, l'assistenza sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendi." autorizzati dell'Autorità.

Art. 49 - Lavori entre cisce ne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili

- 1. Il datore di voici de impedire che i lavoratori effettuino lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combi stibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasi cazione degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata.
- 2. Cuance debbono effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori di breve durata in cisterne di petro iere. I in grandi depositi con accesso dall'alto, se la presenza di gas, vapori nocivi e temperature mone a vate non possono evitarsi con sufficiente sicurezza, il datore di lavoro deve munirsi del nulla osta dell'Autorità marittima di cui all'articolo 46 e deve, comunque, provvedere affinché
- a) i lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza, e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire

CONSULENTE CHIMICO DI PORTO





Prot.: 769/08/cnc/faut

Roma, 4 dicembre 2008

A tutti gli Ordini dei Chir Loro Sedi

Al Ministero de le Inc. structe e dei Trasporti Dipartimento per navigatione ed il trasporto marittimo ed aerco Direzione General per le Infrastrutture della navigazione varittime ed interna. Viale dell'Arte 5 00144

p.c

A Come do Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Vi 'e dell'Arte 16 00 44 Roma

A tutte le Autorità Portuali d'Italia Loro Sedi

Tutte le Capitanerie di Porto d'Italia Loro Sedi

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via IV° Novembre 144 00187 Roma

All'Associazione Nazionale Ingegneri e Chimici dei Porti Via Lido Sacramento, 39/A 96100 Siracusa

All'Associazione Nazionale Chimici di Porto Via Leonardo da Vinci, 5 57123 Livorno

ggetto: Consulenti Chimici di Porto.



Si fa riferimento alla istituzione ad opera di diverse Autorità marittime di un registro, con circoscrizione territoriale, alla cui iscrizione - e ai requisiti ivi previsti - viene condizionato dell'attività afferenti alla figura dei c.d. consulenti chimici di porto ai sensi dell'art. 68 del codice ella Navigazione.

Questo Consiglio Nazionale si è già espresso sulla questione con la determinazione de 2º giugno 2005, Prot.433/05/cnc/fta, che qui si intendono per integralmente richiamate.

Preso atto della diffusione di pareri e comunicazioni da parte di altri Enti e Associ zioni, a vario titolo, rappresentative di operatori del settore, si ritiene opportuno e doveroso e gninare quanto segue.

- 1. L'art. 68 del Codice della Navigazione stabilisce che:
- coloro che esercitano una attività nell'ambito del demanio marittimo ano oggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto" (1° comma);
- coloro che esercitano tali attività possono essere soggetti ... "iscriz une in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni" (2º comm.)
- 2. La sopracitata disposizione non istituisce la figura processionale del c.d. consulente chimico di porto né prevede o attribuisce ad alcuna Autorità il compite e pote di stabilire requisiti formativi e/o professionali per esercizio delle attività nell'ambito del dema. O ma ettimo.
- 3. Essa è piuttosto diretta ad attribuire all'Autorit compe ente funzioni di vigilanza su coloro che esplicano la loro attività nel demanio marittimo. E' in tale este che deve essere coerentemente letta la facoltà di istituire registri. Questi ultimi sono rume, ali all'esercizio dei compiti di vigilanza; in altri termini essi hanno funzione di monitoraggi e ne di abili azione all'esercizio dell'attività.
- 4. Anche il riferimento alle (altre) "spe ali 1. itazioni" ove letto ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi, secondo cui "nell'applicare la legge nor si uò ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la con sione di esse, e dalla intenzione del legislatore" non può costituire indice adeguato a forma i preteso potere ordinamentale posto che quest'ultimo è estraneo al valore semantico e giur dice a remine "limitazione" in quanto è dallo stesso presupposto.
- 5. A ciò si aggiunga che, no no ordinamento, la istituzione di professioni il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in albi o cenchi è espressamente demandato dall'art. 2229 c.c. alla "legge".
- 6. La Corte Costity nonale ha costantemente escluso il potere delle stesse Regioni di legiferare in materia ai sensi dell'ar 3° co ma 5, e dell'art. 117 Cost. Basti qui citare la sentenza n. 424/2005, nella quale si legge che "la potes' i legislativa delle regioni in materia di 'professioni' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istitua one di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della para color attuazione che recano i singoli precetti normativi, si configura infatti quali limite di ordine genera's, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 319 del 2005)".
- 7. E' a tutta evidenza che l'istituzione della figura professionale del consulente chimico di portoprecluati, gislatore regionale ad opera di un atto amministrativo da parte di una Autorità
 amminis, ativa (territoriale) è priva di qualsiasi giustificazione normativa, vieppiù se si considera la
 france la l'indice normativo sulla quale si pretende di fondarla.



- 8. A ciò si aggiunga che da una lettura dell'art. 68 cod. nav., priva di suggestioni ideologica emerge chiaramente che:
- a) la vigilanza di cui al 1° comma ha come presupposto l'esplicazione dell'attività nell'embito d' demanio marittimo e, pertanto, postula la capacità e competenza di coloro che la esercitar : capa ità e competenza che, in ogni caso, dovranno essere accertate e valutate alla luce delle leggi che discipli ano l'attività medesima;
- b) le limitazioni di cui al 2° comma sono strettamente correlate all'esplicazione della vign. 77 di cui al comma 1°.
- 9. Alla luce di tali premesse, è altresì evidente che per l'identificazione degli operate i che possono esplicare le loro attività nell'ambito del demanio marittimo occorra fare ri erin. Pto alla legislazione nazionale.
- 10. Ed è altresì di tutta evidenza che tale legislazione non preve e no. conosce la figura del c.d. consulente chimico di porto come autonoma professione.
- 11. Ne deriva che l'identificazione degli operatori può e deve essere ondotta alla luce e in ragione delle attività e, quindi, delle prestazioni dagli stessi rese.
- 12. A tal fine soccorrono le leggi professionali, che dei inano i competenze delle singole categorie e, in assenza di norme speciali, attribuiscono agli iscriti. agli ibi l'abilitazione all'esercizio delle prestazioni alle stesse afferenti.
- 13. Ne consegue che, in assenza di norme specifica abilitazione professionale è condizione necessaria e sufficiente per l'esere zio a le attività afferenti, ed eventuali restrizioni si espongono a censure, anche ai sensi della leg e 10 o obre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e s.m.i., fatto e l'vo, la aso in esame, il diritto-dovere di vigilanza delle Autorità marittime su chi esplica la proprie attiva nell'ambito del demanio marittimo.
- 14. Non è, forse, inutile sottolineare c e, ser evitare conseguenze non accettabili sul piano della costituzionalità, le eventuali limite ni de ziritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale devono essere previste dalla le ge certo da atti amministrativi, a cui sono riconducili le determinazioni delle Autorità mandir e.
- 15. Sulla base delle consideraz uni appena svolte che erano già state segnatamente oggetto delle note di questo Consiglio Na ionale del 20 giugno 2005 prot. 43305/cnc/fta e 10 febbraio 2005, prot. 132/05/cnc/faut è da riemersi che
- nulla osta alla pro un cione di corsi diretti alla specifica formazione di coloro che esercitano attività nell'ambito del gemano marittimo;
- ma tali corsi non hanno carattere obbligatorio e alla loro frequentazione non consegue alcuna abilitazione specia ra né, uò costituire condizione per l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito del demanio ra distributo.
- 16. Come i già avuto occasione di argomentare, l'abilitazione all'esercizio delle prestazioni (anche) ne. 'ambito del demanio marittimo ha indice nella legge professionale.
- 17. tale riguardo, è doveroso ribadire che mentre l'art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 p veu pressamente che gli iscritti all'albo tenuto dall'Ordine dei Chimici possano svolgere: "ac ertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non cio losità per le navi"; non si rinvengono analoghe o similari attribuzioni in capo ad altre tegorie professionali.



- 18. Per quanto sopra esposto, questo Consiglio Nazionale ritiene che la istituzione di un registro a la denominazione "Consulenti chimici di porto" possa essere legittima solo a condizione che lo stesso sia riservato agli iscritti all'albo tenuto da questo Ordine professionale ai quali è, per legge, riservati tito! di "Chimico".
- 19. Con tale assunto non si vuole certo negare l'ammissibilità di un registro ex art. r. rod. n... per il monitoraggio di coloro che esercitano la loro attività nell'ambito del demanio marittimo.

L'ambito soggettivo e la denominazione del registro devono, tuttavia, essere orde ti in modo da assicurare la compiuta tutela della clientela e il rispetto della legge.

Corollario dell'indebito ricorso al titolo di "Chimico" nel registro ex art 68 od nav. è la sua utilizzazione da parte degli iscritti al registro medesimo in spregio all'ordina neno della professione di chimico che riserva il titolo ai soli iscritti all'albo tenuto dagli Ordini (d. p.r.). 328/2001), con protezione penale e amministrativa.

In difetto questo Consiglio Nazionale, a cui legge demanda espresa iente il compito di vigiliare sul corretto utilizzo del titolo, si vedrà costretto a ricorrere alle competenti seci di Giustizia.

- 20. Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale di Chin. i:
- invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto di competenza, ad adottare le necessarie iniziative nei confronti delle Autorità vigilate per inquiettino della legalità;
- diffida le Autorità preposte ai registri ex art. 68 cod. na. deno ninati "Consulenti Chimici di porto" dal procedere ad iscrivere soggetti che non appartenga lo all'Albo dei Chimici,
- invita le Autorità preposte ai registri ex art 68 cu nav. a regolare la tenuta dei suddetti registri in modo da assicurare il rispetto della legge.

Distinti saluti.

Il Presidente

of. Chim. Armando Zingales

RICERCHE TRATTE DALLA RETF SULLA CERTIFICAZIONE GAS FRE Web Immagini Video Maps News Shopping Gmail Altro

Accedi



certificazione gas free

Circa 30.500 risultati

Ricerca avanzata

Tutto

Immagini

Video

Notizie

Shopping

Più contenuti

Nel Web

Pagine in italiano Pagine da: Italia Più strumenti

Certificazione gas-free serbatoi

Certificazione gas-free serbatoi. Assistenza in cantiere da parte di un tecnico abilitato per la verifica, con idonea attrezzatura, dell'assenza di gas all'interno del ... rivesonline.com/certificazione_gas-free_serbatoi.html - Copia cache - Simili

Certificati Gas Free e Accesso a Spazi Confinati Rilascio di CERTIFICATI di GAS FREE e di NON PERICOLOSITA' per l'ingresso e per lavori in serbatoi o spazi chiusi che hanno contenuto sostanze pericolose. ... www.chimicambiente.com/index.php?option... - Copia cache - Simili

4. ulteriore degasificazione del serbatoio con aspirazione dell'aria e gas a mezzo a ... 5. piombatura del veicolo e preparazione della certificazione gas free ... www.3c-srl.it/servizi-Serbatoi.html?id=17 - Copia cache - S

Servizi di Gas Free

2 giorni fa ... Certificato di Gas Free: Il certificato rilasciato dal Ns tecnico deve essere allegato al permesso di lavoro della Committente. Sul permesso di ... www.sisworld.net/servizi/servizi-di-gas-free - Copia cache - Simili

FAQ Bonifiche

nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili esecuzione di una certificazione "gi -free", nelle 24 ore precedenti la rimozione, che attesti l'operatività in ... www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/Rifiuti/../faq_bonifiche.pdf - Copia cache - Simili

Bonifica e prova gas free' serbatoio: Cuneo Piemonte

Bonifica e prova gas free' serbatoio per la rilevazione della presenza di gas: a . Al te. dei lavori Vi verranno rilasciati i CERTIFICATI DI BONIFICA e GAS ... www.rameromario.com/bonifica_serbatoi.html

Varie - Consiglio Nazionale dei Chimici

Con riferimento al quesito posto riguardante le analisi di ... www.chimici.it/cnc/index.php?id=311 - Copia cache - Sim

IngForum • Leggi argomento - urgenza competenze ... ga "rap Oggetto del messaggio: urgenza competenze su gas-free e te no gestore muti ... può rilasciare certificazioni gas-free per autocisterne. www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=4&t... - Copia cact - Simili

Bonifica dei serbatoi con rilascio di certificaqas ALLI SpA

Bonifiche off-site - Bonifica dei serbatoi con rilascio r certifica ne "gas-free" La rimozione dei serbatoi comporta operazioni accessorie necessi e alla lorc www.vallispa.com/20/servizi_bonifiche_07 p - Cop cache - S

ECOTANK S.r.L. ::

Rilascio del certificato di bonifica e resa C free o rebatoio. Serbatoio prima della bonifica. Serbatoio dopo la bonifica. Oper zi re di resa serFree ...

www.rossettoserbatoi.it/prodotti_boni_c afre htm - Choia cache - Simili

1 2 3 4 5 7 8 9 10 Avanti

certificazione gar iree Cerca

> Inviaci commenti Guida er la ricerca

luzioni pubblicitarie Privacy Home age di

Link sponsorizzati

Certificazione ISO Come Certificare la tua Azienda Richiedici un preventivo!

www.iso-certificazione

Gas Scegli eni qas e luc la soluzion ii em, www.famiglia

Certificationi 6

Tutto d'zen. rzioni Gas Certif azior G Adess Adesso su Ask!

Finer Luce e Gas

nspa. 'a sulla bolletta luce e gas energia , aulita e vantaoriosa www.flyenergia.it

Qu "tà ISO 9001

Consulenza Gratuita tificazione in 48 ore www.appaltitalia.it

E.ON Energia

Scopri tutti i vantaggi delle nuove offerte di Elettricita' e Gas www.eon-energia.com

Certificazione Lavoro 626

Corsi per la legge 626 Online Antincendio, RSPP, Primo Soccorso www.tutto626.it/Autocertificazione


FRONTESPIZIO LINEE GUIDA ISPESA

GUIDA OPERATIVA

Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse iologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo s'accesso di trasporto di sostanze pericolose

Art. 66 ' D.Ly. 9 aprile 2008 n. 81: "Lavori : am ient" sospetti di inquinamento"

LINEA GUIDA INAIL: "SOCCORSO IN AMBIENTI CONI INA.""



A cura del GECAV (Gestione Emergenza Cantieri Alta Velocita' e Variante di Valico)

STRALCIO LINEA GUIDA ARPA: "LINEE GUIDA SERBATOI INTEKRAL", CHE PREVEDE CERTIFICAZIONE GAS FREE A TEMPO (DURATA 24 ORE) NEL CASO DI DISMISSIONE DI SARBATOI



LINEE GUICA SERBATOI II TERRATI

A cura del Gruppo di Lavoro

"Predispos zi ne delle linee guida per la gestione dei serbatoi interrati"
istituito presso il Settore Suolo, Rifiuti e Bonifiche
ARPA Lombardia – Via Restelli, 1 Milano

Mi. . . 4 vrile 2004

CAPITOLO 6

DISMISSIONE SERBATOI INTERRATI – INDAGINI AMBIENTALI

L'atto di dismissione di un serbatoio interrato ed il conseguente riv (lizzo dell'area costituisce un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali.

A questo riguardo, fatta salva l'eventuale decisione da parte del scontratto interessato di procedere direttamente all'attivazione del D.M. 471/99 (artt.7-9), si ritione no ssario che a seguito di una dismissione di un serbatoio interrato, debba essere efformata una verifica dell'integrità dell'impianto nonchè un'indagine ambientale preliminare de l'area al fine di verificare eventuali effetti di alterazione delle matrici circostante suolo, sottosuolo) derivanti da perdite sistematiche od occasionali in seguito e lesione del manufatto o da modalità di utilizzo non corrette.

Nel caso, poi, si riscontri contaminazione il site di vra essere considerato inquinato, così come la mancata effettuazione dell'indagine prelimitare prefigura una condizione di pericolo concreto ed attuale, in tali situazioni si de la cessario procedere ad una caratterizzazione dell'area ai sensi del D.M.471/99 e quindi a. e sua bonifica.

In seguito all'annullamento del D.M. 2 70/5. che prevedeva la comunicazione di dismissione all'Autorità competente, il riferim nto ne mativo attualmente vigente è, come detto, contenuto nel Regolamento locale d'Igiene ci si scun comune ovvero nel Regolamento locale d'Igiene tipo della Regione Lombard a.

Tali regolamenti possono espressai, inte prevedere che la dismissione dei serbatoi interrati vada segnalata, in tal caso le con unicazione, oltre che al Sindaco, andrà fatta ad ARPA relativamente agli aspetti di tuella amtentale.

L'importanza ai fini am'ient." delle operazioni di dismissione di serbatoi interrati rende opportuno, in attesa d'a na specifica normativa nazionale, un aggiornamento dei Regolamenti locali d'Igiene a la rel'a comunale, che preveda espressamente l'obbligo di effettuare la comunicazione di da missione al Comune e ad ARPA nonché di procedere all'effettuazione di indigiri a bientali atte ad accertare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali.

A tale rigue do sevidenzia che in alcuni Regolamenti comunali, quali quello del Comune di Milano prt. 2.2 7 R.l.d'l.), viene già espressamente previsto l'obbligo di effettuare una comunicazione di signissione del serbatoio interrato.

In ogni caso del momento in cui viene fatta comunicazione di dismissione, ovvero venga richiesto da parte del Sindaco il supporto di questa Agenzia, si ritiene necessario seguire un proc dura che consenta l'accertamento di eventuali fenomeni di contaminazione. A tal seguito proposta una specifica procedura metodologica.

6. Con. icazione in caso di dismissione di serbatoi interrati

Nel caso di *dismissione con rimozione* entro i successivi 12 mesi, nella comunicazione si itiene necessario siano indicati:

- a) generalità del titolare e del serbatoio (planimetria, numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità), nonché la data di dismissione:
- b) modalità di pulizia interna del serbatoio, delle tubazioni connesse e del pozzetto di accesso al passo d'uomo, e dell'eventuale certificazione gas-free nel caso di

- stoccaggio di sostanze infiammabili che possano determinare problemi di esperiti dei vapori (da eseguire nelle 24 ore antecedenti la rimozione):
- c) modalità di deposito temporanco e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pur ia de serbatoio con individuazione del soggetto produttore di rifiuti che deve estre individuato o nella società che opera la bonifica del serbatoio o nel proprietario del serbatoio medesimo:
- d) l'impegno di comunicare ad ARPA, ad intervento effettuato, la corrett, esecutione dei suddetti interventi mediante dichiarazione della ditta interventa anegando la documentazione (copia formulario) di corretto recupero e/o smaltin, no dei rifiuti (entro 30 giorni dalla data di esecuzione);
- e) l'impegno a rimuovere il serbatoio e le tubazioni annesse entro 1. m si dalla messa in sicurezza temporanea;
- f) l'impegno di comunicare ad ARPA, con almeno 10 gicrni di nticipo, la data della rimozione e gli estremi della ditta esecutrice;
- g) l'impegno di fornire ad ARPA, con almeno orgino i di anticipo, il programma secondo il quale verranno effettuate le indagini di bientali sul terreno circostante e sottostante il serbatoio, fatte salve eventuri indiccioni di ARPA durante la rimozione.

Nel caso di dismissione con messa mi cur zza permanente, nella suddetta comunicazione si ritiene necessario siano indiciti, olti: a quanto previsto in precedenza ai punti (a), (b) e (c):

- h) dichiarazione circa l'impossibilità c rimo; one del serbatoio, eventualmente corredata da perizia tecnica, o l'intenzione di dichiara are il manufatto come riserva idrica purchè non per usi destinati al consume un propo comunque di tipo alimentare;
- i) la data e le modalità di esecui one de la prova di tenuta del serbatoio e delle tubazioni annesse (con 10 giorni di antici, n):
- j) l'impegno di comunicar ini. ediatamente eventuali esiti sfavorevoli della prova di tenuta:
- k) in caso di accertata integri à d'al serbatoio, la data entro cui si procederà alla messa in sicurezza perman... le lodalità con le quali s'intende operare (riempimento e sigillatura) oltre gli si positivi della prova di tenuta;
- l) nel caso sia previsto un riutilizzo del serbatoio quale riserva idrica si dovrà provvedere alla panzzazione di un rivestimento interno del serbatoio stesso con prodotto a. corros vo. che dovrà essere correttamente certificato:
- m) l'impegno ad Cauuare, fatte salve eventuali indicazioni particolari da parte di ARPA. le indigini arbie ali sul terreno circostante e sottostante il serbatoio/i e le tubazioni connessa che si rendessero necessarie sulla base di uno studio in cui vengono valutate le caratteristiche del serbatoio, lo stato manutentivo dello stesso, il grado di pe icolocità della sostanza stoccata, le caratteristiche geologiche del sito e l'eventuale pres nza di recettori ambientali sensibili. Tale studio deve essere inviato ad ARPA limeno 30 giorni prima dell'intervento di messa in sicurezza permanente.

6.2 perazioni di dismissione e messa in sicurezza

Ogni operazione di dismissione, così come definito al paragrafo 2.2, dovrà essere accompagnata da interventi di completo svuotamento dei serbatoi stessi e delle tubazioni (aeree e/o interrate) dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti all'atto della reale dismissione, nel rispetto delle misure di sicurezza degli operatori e dell'ambiente, nonché di pulizia del pozzetto di accesso al passo d'uomo, con il conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO: "SICUREZZA: LE NORME U (I-C')
AL POSTO DELLA REGOLA TECNICA"



TU. La linea guida indirizza alla corretta applicazione delle disposizioni

Sicurezza: le norme UNI-CEI al posto della regola tecnica

e norme giuridiche in materia di sicurezza e di igiene per il lavoro, in lassato, oltre a fissare gli obiettivi da raggiungere, davano anche le regole tecr. In pelotte perare al precetto peravano rinvii molto modesti alle norme giuridiche in materia e sicure, la fino agli anni '50 operavano rinvii molto modesti alle norme tecniche. Con l'aviento e la Comunità europea, il quadro normativo nazionale si è arricchito delle direttive comunitari, e delle norme armonizzate europee. Anche le direttive comunitarie, almeno fino agli a. li '80, avevano riportato le regole tecniche per ottemperare alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Il sistema di inserire alcune prescrizioni tecniche obbligatorie nelle norme giur diche i è rilevato lento per seguire tempestivamente l'evolversi del progresso tecnico e ci matiriali. Per superare il problema, i legislatori nazionali e comunitari si sono affidati ana ricona tecniche che, per loro natura e processo formativo, possono seguire più rapidam nte il progresso tecnico.

🥯 di Antonino Gambino e Giovanni Gambino, 🗀 udio lega 🥲 Dehò Masserelli

La normativa comunitaria, a iniziare da la anni '80, ha dato il via a una chiara inver done di tendenza, determinata dalle esigenze del mercato comune, che ha privile de il rinvio alle norme tecniche.

Queste direttive che fornivano tale 'ip 'ogi di riferimento sono state denominate di lirritive di nuovo approccio".

Un esempio tipico di diretti e di nu vo approccio è rappresentato dalle osidde da "direttiva macchine", recerimel se una giuridico italiano con il D.J. R. n. 3/15 S.

Questa direttiva avev. scrit o solamente gli obiettivi che dovevano e ere raggiunti, mentre per le prescrizioni tecniche aveva rinviato alle non e armo izzate europee.

Sempre sull "dire 'iva macchine", un primo elenco di primo rimonizzate europee è rapprese 'ato al D.M. 12 marzo 1998, il quale i form. riferimenti di oltre 100 norme ai vonizzate che hanno integrato il D.F. 4, 3/1996.

È op, ortuno segnalare che il 27 dicembre 2006 la Commissione europea ha pubblicato sv' a Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 1. sto della nuova direttiva, ora recepita con il 0.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. In realtà, già negli anni '70, un esempio di direttiva di nuovo approccio era rappresentato dalla direttiva 73/23/CEE, recepita a livello nazionale dalla legge n. 791/1977, direttiva che per oltre trenta anni aveva definito i requisiti di sicurezza del materiale elettrico utilizzato nel campo $50 + 100 \, \text{V}_{cs}$ e $75 + 1500 \, \text{V}_{cc}$.

Il rinvio alle norme tecniche

Le norme di buone tecnica, per loro natura e genesi, hanno carattere volontario.

Le norme giuridiche rinviano spesso alle norme tecniche, circostanza che rafforza la rilevanza giuridica che le stesse norme tecniche possono assumere.

In qualche caso, il legislatore prescrive l'osservanza della norma tecnica.





Ne consegue che le stesse diventano cogenti e assumono forza di legge

Per esempio, la normativa sulle lince elettriche esterne, il D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062^[1], ha recepito in toto la norma CEI sull'argomento.

Questo provvedimento è stato poi modificato con la legge 28 giugno 1986, n. 339^[2], la quale ha seguito i criteri informatori delle

Altro esempio di recepimento di una norma tecnica è rappresentato dal D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675^[3], che ha recepito in toto, riportandone l'elenco, le norme armonizzate europee sulle apparecchiature elettriche che devono essere impiegate nei luoghi con pericolo di esplosione e incendio(+).

Lo stesso Testo unico ha incorporato, rendendola cogente, la norma UNI CEI EN 45011 [Allegato XX, parte B].

Il Testo unico ha effettuato un ampio invio alle norme tecniche.

È opportuno osservare che, al cc 'rar, a D.P.R. n. 547/1955 non aveve fatte deun riferimento alle norme tecnich .

Riassumendo, il legislatore con la ne ma giuridica, fissa gli obiettivi di si ur za e rinvia alle norme tecni ... per i nodi di adempiere al precetto l gisla.

È necessario osservare che le i orme tecniche, oltre che nelle norme di idiche, sono richiamate in mo e duc 'ive e in atti amministrativi, compe e le circolari.

L'UNI ha creato u. har a dati informatica che riguar', anche rinvio alle norme tecniche^[5]

Innanzitutto, ai fini del rispe to da corme di sicurezza e di igiene del la lor . la ualifica di norme tecniche de esse e esa, in via pratica, alle norn : an, nizzate europee, anche non tra ste nelle normativa nazionale, all uir ttive, corché non recepite, alle bu me pi, si e ale linec guida predisposte di rganisi, di formazione di rilevanza naziona. "INI e CEI).

Occorre s' ... eare one anche prima che il Testo u ico pre l'esse in considerazione le linee g. la, le stesse erano richiamate nelle ' e 5 . rzo 1990, n. 46 (ora abrogat 1, la q. le, all'art. 4, comma 2, aveva pre isto chi "Si considerano redatti secondo bu nica professionale i progetti elaborat' in conformità alle indicazioni delle GUIL 3 dell'Ente italiano di unificazione e del CEIn.

Senesi delle norme tecniche

Le norme tecniche, così come definite dal Testo unico, non nascono per impulso del legislatore, ma derivano da esigenze tecniche avvertite dagli operatori del settore.

L'espansione dei mercati e, soprattutto, la nascita del mercato comunitario hanno favorito lo sviluppo di organismi sovrannazionali, ai quali prendono parte gli organismi nazionali dei vari paesilei.

Il ruolo delle norme tecniche

Le norme tecniche forniscono alcune prescrizioni affinché gli impianti e i prodotti siano realizzati a regola d'arte, nel rispetto

Nuov, norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linec elettriche aeree esterne», in Gazzetta ≥ 10 ľugho 1986, n. 158.

^{1) «}R olamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costi tone en sercizio di linea elettriche aeree esterne», nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1968, n. 264.

^{», &#}x27;tuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in fera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione», nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 190- n. 264.

Per maggiori informazioni sulla materia si veda, di G. Gambino, C. Spelta, O. Zanetti, Aspetti tecnico giuridici dei DPR 675 e 727 del 21 Lug. 1982 concernenti l'uso di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, Tavola Rotonda Ass. Ind. Lombarda, Milano 7 giugno 1983.

A livello nazionale sono stati registrati 428 casi di collegamento tra norme e leggi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la maggioranza dei quali riportati sotto forma di Decreto da parte dei diversi ministeri che trattano materia tecnica (Sviluppo economico, Salute, infrastrutture, interno, Comunicazioni, ecc.) mentre si sono rilevate citazioni di norme tecniche in 313 situazioni, nella stragrande maggioranza norme UNI nazionali o adozioni di norme europee EN o internazionali ISO. Solo in una ventina di casi sono state citate norme non esistenti a livello nazionale», in Norme e Leggi, U&C del 1º gennaio 2008. Per un approfondimento sulla materia si veda, degli stessi Autori, Il nuovo Testo Unico (D.Lgs 81/2008) e la rilevanza

giuridica delle norme di buona tecnica, Inserto Redazionale alla rwista Ingegneri Milano, Maggio 2009

delle condizioni di sicurezza e di salute dell'utilizzatore.

In buona sostanza, le norme tecniche assolvono a due funzioni fondamentali:

- regolano in modo univoco i rapporti commerciali, in quanto il riferimento alle norme tecniche nei contratti ne semplifica la stesura, evita regolamentazioni minuziose ed elimina sul nascere possibili controversie:
- forniscono le regole per realizzare gli impianti in modo tecnicamente corretto e in possesso dei requisiti essenziali di sicurezza.

La prima funzione ha carattere privatistico, in quanto regolamenta i rapporti fra le parti contraenti; la seconda ha carattere pubblicistico, in quanto è volta a tutelare la salute e la sicurezza dell'utilizzatore-consumatore, in osseguio al principio neminem laedere.

Le norme tecniche, assieme ai codici civile e penale, pongono dei limiti alla volontà contrattuale delle parti.

Per esempio, non possono essere oggetto di contrattazione i requisiti essenziali di sicurezza di macchine e di impianti.

Ovviamente, possono essere oggetto di contrattazione le prestazioni qualitative e quantitative di un impianto o di una macchina.

Occorre segnalare che spesso il contratto fra le parti non riporta in modo esaustivo le caratteristiche e le prestazioni attese della cosa venduta.

In caso di contenzioso, il Giudice adito quasi sempre chiede al CTU la rispondenza degli impianti o del prodotto alle norme tecniche.

Le linee guida

La realizzazione delle macchine e degli mpianti, oltre a essere oggetto delle ni me tecniche strictu sensu, emanate da organism di normazione, è stata ed è oggetto delle altre norme.

Si tratta di documenti diversi, e possoi essere elaborati da associazioni a. rtego: a

di utilizzatori-costruttori e, in qualche caso, con il contributo delle ASL.

Alcuni di questi documenti hanno assunto, per il passato, la denominazione di linea guida o, più semplicemente, guida.

Il Testo unico, all'art. 2, comma 1, lettera $z^{j(7)}$, ha fornito la definizione di linee guida e ha regolamentato la procedura per la loro elaborazione e diffusione.

In precedenza, non esisteva una definizione univoca di linee guida, anche se il termine ricorreva già frequentemente nella documentazione dell'ISPESL, dell'INAL, del CEI e dell'UNI.

É opportuno segnalare che l'ISPES, e ato inizio alla procedura di elaborazior di diffusione delle linee guida.

In sintesi, è iniziata l'opera di clatano e di diffusione ufficiale delle linee uida parte nel Testo unico.

Il compito di questa tipologia di occumento è quello di "guidare" l'aprocaco de conte delle norme giuridiche è tecnico, per la realizzazione degli importi e dello macchine aventi i requisiti comen. Il di curezza e di idoneità funzio ale.

La classificazio a delle linee guida

Visto il critto di concazione descritto dall'art. 2 tettera le è possibile attribuire alle linee ruida le cratteristiche di norme te niche. Ilinee riida conservano, quindi, la ratte. La di volontarietà propria de' non, tecniche. L'osservanza delle litte ruida ne a realizzazione delle macchine e legli i pianti offre, al pari delle norme tecni he a presunzione relativa e non assoluta e re macchine e gli impianti possiedati i equisiti essenziali di sicurezza e di lo città funzionale.

🗽 linee guida CEI e UNI

Gli enti normatori CEI e UNI avevano emanato già prima del Testo unico alcune linee guida^[8]. Questi documenti assumono una

⁷⁾ Il D Lgs. n. 81/2008, art. 2. mino azi, n. "efinito le s"linee giuda": atti di indirizzo e coordinamento per dall'INAL, e approvati in seoc. di Contante e sicurezza predisposti dai Ministen, dalle regioni, dall'ISPESI, e autonome di Trento e di Bolzano.

⁸⁾ Anche se è una caratt vistica ben nota delle pubblicazioni CETe UNI, è opportuno richiomare l'attenzione sul processo di elaborazione delle si, « e della fe »na di pubblicità di cui godono attraverso gli elenchi aggiornati tempestivamente, consultabili sui siti www. uni com e www.ceiweb.it.



PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo



notevole rilevanza giuridica perché emesse da organismi di normazione e perché riconosciute ora anche dal D.Lgs. n. 81/2008. Il Testo unico ha definito il ruolo delle guide e fra queste è possibile includere anche le linee guida CEI e UNI, le quali derivano da un processo rigoroso di elaborazione e rappresentano un'interpretazione autentica delle norme dei due enti poiché guidano il destinatario delle norme tecniche per la loro stessa applicazione. Le linee guida, oltre a costituire una interpretazione autentica della norma, divulgano le risposte, elaborate dal CEI, ai quesiti posti dai destinatari della norma.

Con questa attività, può, quando lo ritiene opportuno, utilizzare questi pareri nella formazione delle linee guida.


In ultima analisi, le linee guida rappresentano regole di applicazione corretta delle pr tecniche e delle norme giuridiche rela ve. In ogni caso, tutte le linee guide assur, vno il carattere di disciplina nel sinso in into dall'art. 43, comma 3, c.p., laddive i a di inito la responsabilità (generica) per mi per a osservanza di ordini e di disciplina.

La rilevanza giurio. delle linec quio...

La rilevanza y ridica elle linee guida CEI deriva essenzialni, te dail'art. 43, c.p., e dall'art. 2087

Ferma re tando volontarietà delle linee guida, è cessario sottolineare che l'osservanza delle ce guida offre la presunzione rel uva cover realizzato impianti e macchine che poi iedono i requisiti essenziali di sico ezza di idoneità funzionale, sia sul piano covite sia sul piano penale.

În ca di sinistro alle persone, agli animali e alle ose, è possibile configurare una colpa generica laddove sia possibile dimostrare che l'osservanza delle linee guida avrebbe potuto incidere sulle cause del sinistro.



IL SOLE 24 ORE